



COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA
SERVIZIO TRIBUTI E TARIFFE

Gestione Sovracomunale

Via Tartarotti 7 - 38068 Rovereto TN

Tel. 0464 087600

INFORMATIVA IM.I.S.

(IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE)

Gentile contribuente,

con riferimento all'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.), istituita con Legge provinciale 30/12/2014 n. 14 e ss.mm., e applicata in tutti i Comuni della Provincia autonoma di Trento, si informa che **per l'anno 2022** sono previste le seguenti scadenze:

■ **16 giugno 2022 (acconto)**

■ **16 dicembre 2022 (saldo)**

In allegato si inviano **le aliquote relative all'anno 2022 (con in evidenza le aliquote modificate rispetto al 2021)**. Per quanto riguarda i criteri applicativi dell'IM.I.S. si rinvia al sito internet della Comunità della Vallagarina – Sezione Tributi e Tariffe dove potrà trovare tutte le informazioni relative.

In allegato a questa informativa troverà inoltre:

- l'elenco degli immobili di proprietà/possesso risultanti dalle nostre banche dati aggiornati alle variazioni tavolari/catastali "in atti" fino ad aprile 2022. La invitiamo a verificare la correttezza dei dati riportati e a segnalare allo scrivente Servizio, **preferibilmente via e-mail all'indirizzo: tributi@pec.comunitadellavallagarina.tn.it** (che riceve anche da posta ordinaria non pec), eventuali errori e/o variazioni intervenute nella proprietà e/o negli utilizzi. **Si rammenta che la responsabilità del controllo della correttezza dei dati riportati, prima di eseguire il versamento, rimane in capo alla S.V.;**
- **i modelli F24 precompilati** con il calcolo dell'imposta dovuta **per ciascuna rata (acconto e saldo)** da pagare entro **le scadenze sopra riportate**. I modelli di pagamento vanno consegnati, per il pagamento, a qualsiasi banca o ufficio postale. L'importo dovuto, e indicato nei modelli F24, tiene conto degli eventuali acconti già versati.

Nell'elenco degli immobili e nel calcolo è stato considerato anche il dovuto per le aree edificabili e fabbricati in categoria F3 e F4 ovvero fabbricati oggetto di demolizione o di interventi di recupero.

Si precisa che, **dall'anno 2022, sono soggetti ad imposta anche i fabbricati in categoria F2 per i quali si applicano i medesimi presupposti ed elementi costitutivi dell'imposizione "area edificabile assimilata"**, già in vigore per i fabbricati F3 ed F4, ma solo se posti in una previsione urbanistica derivante dal PRG che ne preveda una qualche possibilità edificatoria. Nel conteggio tali fabbricati non sono stati ancora inseriti. **Ai contribuenti interessati sarà inviata apposita nota nella quale verranno chiesti i dati necessari per la valutazione dell'assoggettabilità degli stessi.**

Si comunica che **con deliberazione della Giunta comunale n. 66 dd. 11.05.2022** sono stati aggiornati i valori e i parametri di riferimento relativamente alle aree edificabili, aggiungendo il valore per i fabbricati F2.

Ricordiamo che può verificare la Sua posizione, accedendo all'area riservata dal sito internet della Comunità della Vallagarina – cliccando IN ALTO su VERSIONE PRECEDENTE DEL SITO ([http://www.comunitadellavallagarina.tn.it/Servizi OnLine/Sportello-online-tributi](http://www.comunitadellavallagarina.tn.it/Servizi%20OnLine/Sportello-online-tributi)) con le credenziali riportate in calce alla presente.

Per qualsiasi chiarimento gli uffici del Servizio Tributi e Tariffe – **Via Tartarotti 7 a Rovereto** rimangono a disposizione **SOLO SU APPUNTAMENTO** da richiedere anticipatamente al numero di telefono 0464/087600 o con messaggio whatsapp al n. 377/1687653. All'albo comunale e sul sito internet saranno comunicate le date degli sportelli sul territorio a cui sarà possibile accedere **SOLO SU APPUNTAMENTO** concordato anticipatamente ai numeri sopra riportati.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

- F.to dott.ssa Cristina Baldo –

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993

Aliquote applicate nel 2022 per il Comune di Ronzo-Chienis

- ABITAZIONE PRINCIPALE, FATTISPECIE ASSIMILATE E LORO PERTINENZE: 0,00 per cento (ad esclusione delle abitazioni in categoria A1, A8 e A9 per cui l'aliquota è dello 0,35 % con detrazione di euro 272,24)
- UNO solo dei fabbricati abitativi e le relative pertinenze concesso, con CONTRATTO REGISTRATO, in COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO che lo utilizzano come abitazione principale: 0,46 per cento
- ALTRI FABBRICATI ABITATIVI E LE RELATIVE PERTINENZE: 0,895 %
- FABBRICATI AD USO NON ABITATIVO DI CUI ALLE CATEGORIE:
 - D1 (con rendita superiore a 75.000,00 euro), D3, D4, D6, D7 (con rendita superiore a 50.000,00 euro) e D8 (con rendita superiore a 50.000,00 euro) e D9: 0,79 %
 - D1 (con rendita inferiore o uguale a 75.000,00 euro), D7 (con rendita inferiore o uguale a 50.000,00 euro) e D8 (con rendita inferiore o uguale a 50.000,00 euro): 0,55 %
- FABBRICATI AD USO NON ABITATIVO DI CUI ALLE CATEGORIE A10, C1, C3, D2: 0,55 %
- FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA:
 - Con rendita superiore a 25.000,00 euro: 0,1 % con deduzione dalla rendita di euro 1.500,00
 - Con rendita inferiore o uguale a 25.000,00 euro: 0,00 %
- Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle associazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale: 0,00%
- AREE EDIFICABILI E PER TUTTE LE ALTRE CATEGORIE CATASTALI OVVERO TIPOLOGIE DI FABBRICATI: 0,895 %

Modalità di calcolo imposta immobiliare semplice (IM.I.S.):

La base imponibile è il valore sul quale si calcola l'IMIS. La stessa va determinata applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

- 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 84 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
- 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

La base imponibile va moltiplicata per l'**aliquota** (vedi sopra) in funzione dell'utilizzo dell'immobile.

L'imposta così determinata va rapportata alla **quota** di possesso per il **periodo** minimo di un mese solare.

Dall'imposta calcolata per l'abitazione principale (solo per le abitazioni di lusso cat. A1, A8 e A9) va sottratta la **detrazione** per abitazione principale, rapportata alla quota di utilizzo come abitazione principale ed al periodo di possesso minimo di un mese.

Casi particolari:

- **FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO:** il vincolo di tutela deve essere riconosciuto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Il valore imponibile su cui calcolare l'imposta è ridotto al 50 %.
- **FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI:** l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva. L'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o muraure perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico- edilizia (art. 99 della legge provinciale n. 1 del 2008).Il valore imponibile su cui calcolare l'imposta è ridotto al 50 %.
- **ESENZIONE PER IMMOBILI POSSEDUTI DA COOPERATIVE SOCIALI E DA ONLUS** (queste ultime se hanno stipulato convenzioni con la Provincia, i Comuni, le Comunità o le Aziende Sanitarie) destinati a attività di cui all'art. 7 comma 1 lettera i) del D. L.vo. n. 504/1992 ovvero posseduti da Cooperative sociali c.d. "cooperative di inserimento lavorativo". L'esenzione in parola è applicata solo a seguito di presentazione di apposita comunicazione da parte del contribuente entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno d'imposta. La comunicazione ha natura costitutiva del diritto all'esenzione.
- **ENTI STRUMENTALI non sono più esclusi dall'ambito di applicazione dell'IM.I.S. ma sono rientrati nelle ordinarie previsioni normative di soggezione all'imposta.**

Codici da utilizzare:

Nella compilazione del modello vanno indicati Codice Ente M303– Anno di riferimento 2022.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

| | |
|---|---|
| 3990 - abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze | 3992 - altri fabbricati |
| 3991 - altri fabbricati abitativi | 3993 - aree edificabili |
| | 3996 - sanzioni e interessi da ravvedimento |